


MARCA DA BOLLO  
 235,40  
 SENTENZA  
 11/01/2010 11:05:15  
 04787788434978  
 03938677896385



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento II<sup>o</sup> Sezione riunita in  
 Camera di Consiglio nelle persone dei Signori  
 Magistrati:

- 1. DOTT. FLORINDO NUZZI PRESIDENTE
- 2. DOTT. GIOVANNI LUCHINI CONSIGLIERE
- 3. DOTT. LAURA PAOLUCCI CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**IL CASO.it**

nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data  
 12.02.2009 al n. 32/2009 R.G. promossa con atto di citazione  
 notificato in data 05.02.2009

DA

[redacted], residente a [redacted], via [redacted]  
 [redacted] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ottavio Guidotti e  
 Luciana Rossini di Modena e Gianluca Riolfo di Rovereto, con  
 domicilio eletto presso quest'ultimo, giusta delega in calce all'atto di  
 citazione in appello che, in difetto di elezione, intendesi domiciliato

N° 325/09 SENTENZA
N° ...32/2009 R.G.
N° 1259 CRON
N° 822 REP.
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali
CODICE: 130051

— OMISSIS —

nel caso di ammissione delle avversarie istanze istruttorie, l'ammissione di un capitolo di prova.

All'udienza del 21/7/2009 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte quindi la causa, assegnati i termini di giorni 55 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per memorie, veniva decisa all'udienza camerale del 24/11/2009.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di doglianza si censura la decisione per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere - essendo stata la delibera impugnata sostituita dalla società con altra con cui venivano rettificati i valori di bilancio relativi al magazzino di Rovereto - senza scendere nel merito della vertenza accertando l'avvenuta violazione, ad opera della società, della situazione denunciata.

### **IL CASO.it**

La censura è infondata.

A prescindere se, come affermato dall'appellate, vi sia stata una parziale modifica delle domande iniziali (riportate succintamente nelle premesse) con quelle di accertamento formulate nel presente grado, è dirimente osservare come la parte non abbia più alcun interesse (ad agire) volto ad ottenere un siffatto accertamento. L'appellante nei propri scritti difensivi si dilunga ad illustrare quale sarebbe il proprio interesse, quale ex direttore generale e amministratore, a vedere accertata l'invalidità del bilancio della C Data evidenziando, in particolare, come a causa dell'invalidità

(falsità) del bilancio sarebbe stato costretto a dimettersi e gli sarebbero stati contestati comportamenti ad essa connessi cercando di "scaricare" su di lui responsabilità proprie di altre persone. Senonché, osserva la Corte, ciò che l'ordinamento vuole tutelare mediante il sistema dell'impugnazione è la possibilità di reazione, da parte dei soggetti legittimati, a fronte di delibere affette dai vizi ritenuti più gravi. Una volta che la delibera impugnata è stata sostituita dalla società con la successiva delibera che tale vizio non contiene più, e tanto non è stato contestato dall'appellante, è venuto meno l'interesse ad agire concreto ed attuale del ~~R~~ inteso, come dice la legge, come interesse oggettivo a che una deliberazione societaria contenente un bilancio non conforme al vero non sia più esistente; e tale prospettazione, denunciata dall'appellante, è stata accolta, con integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio, tant'è che la delibera impugnata è stata sostituita dalla società con altra che rettifica i valori di bilancio relativi al magazzino che il Rezzaghi ha indicato come falsi. Questo e solo questo è l'interesse (oggettivo) ad agire tutelato, e non già l'interesse personale del ~~R~~ a veder dichiarare la nullità di una delibera non più esistente, e quindi priva di attualità, per fini personali e diversi e cioè per i riflessi che, a ben vedere, derivano non tanto dalla delibera impugnata quanto piuttosto dai comportamenti che gli sarebbero stati attribuiti (aver contribuito a falsificare i dati del bilancio).

**IL CASO.it**

L'unico interesse attuale che residua in capo all'appellante è solo quello relativo alla pronuncia sulle spese.

Mutando l'ordine di trattazione esposto dall'appellante, deve per primo esaminarsi quello relativo alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'ottavo comma dell'art. 2377 c.c. in quanto gli altri motivi di doglianza concernono le motivazioni assunte dal Tribunale al solo scopo di ripartire correttamente fra le parti le spese di causa e non autonome statuizioni.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, un volta dichiarata la cessazione della materia del contendere il Giudice dovrebbe, in base ai principi generali, addossare le spese alla parte che, qualora si fosse proceduto alla trattazione nel merito della vertenza, sarebbe rimasta soccombente (principio della c.d soccombenza virtuale). L'art. 2377 c.c., all'ottavo comma prevede espressamente che, qualora la delibera impugnata venga sostituita , "il giudice provvede sulle spese ponendole di norma a carico della società". **IL CASO.it**

Del tutto corretta, e pienamente condivisibile, l'interpretazione che di tale disposizione ha dato il Tribunale.

Il legislatore, con tale modifica, ha inteso dar rilievo all'effetto dell'impugnativa, prescindendo quindi dall'esame della soccombenza virtuale (come invece nella disciplina previgente), e dunque al risultato che essa consegue (cioè ristabilire la legalità) prevedendo quindi che "di norma", regola generale, le stesse dovessero poste a carico della società (che tale delibera ha posto in essere). E' possibile

però, non trattandosi di previsione assolutamente vincolante, dare una diversa regolazione delle spese. Regolazione diversa che però non può essere effettuata, come invece pretenderebbe l'appellante, nel solo caso in cui "il giudice accerti che la deliberazione (poi sostituita dalla società) era valida" in quanto, francamente, non si riesce a comprendere perché e quando un delibera ritenuta valida dalla società possa essere dalla stessa spontaneamente sostituita. Correttamente, ad avviso della Corte, il margine di discrezionalità lasciato al Giudice con l'espressione "di norma" è stato dal Tribunale individuato nella possibilità di far ricorso al criterio di cui all'art. 92 secondo comma c.p.c.; ogni qualvolta cioè che, senza necessità alcuna di esaminare nel merito la vicenda per accertare la soccombenza (virtuale), ricorrano comunque, in base agli elementi presenti nel processo, giusti motivi per giungere ad una compensazione totale o parziale delle stesse.

#### **IL CASO.it**

I "giusti motivi" sono stati dal Tribunale individuati nel comportamento del **[REDACTED]** che, in base agli elementi processuali raccolti, risulterebbe essere responsabile del bilancio falso. Motivazione questa che ha formato oggetto d'impugnazione con riguardo a ciascuno degli elementi indicati.

Prima di passare ad esaminare le singole censure e' bene precisare che l'esame deve essere effettuato solo sulla base del materiale già acquisito al processo senza tener in alcun conto della documentazione prodotta nel presente giudizio in quanto oltre ad

essere in parte sicuramente inammissibile (valga per tutte quella prodotta all'udienza del 9/6/09 e non con l'atto introduttivo) è del tutto in conferente concernendo altre cause civili promosse dalla [redacted] contro il [redacted] (azione di responsabilità) e penali a carico del R [redacted] ancora in corso (e che devono essere decise nelle sedi competenti) o precedenti cause intentate dalla società che questa Corte non può e non deve esaminare, dovendo decidere allo stato degli atti.

### **IL CASO.it**

Sostiene dunque in primo luogo il Tribunale che il R [redacted] all'epoca della redazione del bilancio era "direttore generale della società e quindi l'organo operativo; colui che si occupava della raccolta dei dati del bilancio da sottoporre all'organo amministrativo" e tanto risulterebbe proprio dal doc. 7 - cioè dal messaggio di posta elettronica che il R [redacted] ha richiamato per affermare che egli avrebbe sempre contestato la falsità del bilancio - che al contrario dimostrerebbe da un lato che egli si occupava proprio di predisporre le voci di bilancio, dall'altro che era consapevole delle discrasie tra i dati delle rimanenze di magazzino ed i dati dell'inventario.

Affermazione questa che è stata contrastata dall'appellante sotto tutti i numerosi profili elencati in parte espositiva.

Attenendosi esclusivamente a quanto affermato dal primo dal primo Giudice, ed ai documenti richiamati, si impongono le seguenti brevi osservazioni.

Innanzitutto preme subito evidenziare come il bilancio è atto proprio degli amministratori, solo loro ne sono responsabili ed il R [REDACTED] pacificamente, all'epoca non era amministratore, posto che è stato nominato componente del cda solo dopo l'approvazione del bilancio.

Nel citato doc. 7 (messaggio inviato dal R [REDACTED] in data 24/8/2005) per quel che rileva, l'appellante afferma che vorrebbe "conferire su alcuni aspetti legati ai dati del 2004..." ed in particolare afferma che "quasi la metà delle rimanenze finali del 2004 non sono presenti nell'inventario dell'1/1/2005...". Da tale comunicazione emerge che il R [REDACTED], nominato direttore generale della società nel 30/9/2005 e che in precedenza era institore della stessa (vedesi procura institoria -doc. 4- priva però di data) segnala l'incongruenza di alcuni dati che si riferiscono al 2004. Ma tanto significa solo, in mancanza di altri elementi che andranno semmai esaminati nelle sedi competenti, che egli si occupava, nel senso più generale del termine, della raccolta di tali dati e che al più li segnalava; accertosi dell'incongruenza chiedeva di informare di ciò il cda. Il che non significa anche e necessariamente che i dati fossero stati forniti per la formazione del bilancio, che fosse suo compito predisporre le voci del bilancio, e tanto meno che necessariamente li avesse falsificati lui o si fosse reso comunque complice della falsificazione del bilancio. In mancanza di altre prove, anche a voler ritenere che i dati fossero stati da lui segnalati, ciò non significa necessariamente che sapeva o doveva comunque immaginare che detti dati sarebbero stati presi per buoni

ed inseriti in bilancio senza nessun controllo da parte degli amministratori. Tanto non emerge dal documento in oggetto, e dunque sulla base di tale dato (una diversa e più approfondita disamina sarà semmai fatta nella sede competente) non vi sono elementi per ritenere che certamente fosse complice o autore della falsificazione. Solo dal momento in cui è stato nominato membro del cda il R [REDACTED] era tenuto al controllo dei dati da inserire al bilancio, ma non precedentemente, posto che, giova ribadirlo, il bilancio è atto degli amministratori.

E tanto sul punto, in quanto assorbente, è sufficiente.

Quanto poi al doc. 6 (trasmissione a mezzo telefax di alcuni dati relativi ai magazzini), è sufficiente evidenziare che trattasi di comunicazione non sottoscritta, che, in ragione della contestazione, non vi è nessun elemento che possa farne attribuire con certezza la provenienza al R [REDACTED], posto che non si afferma nemmeno, e tanto meno si dimostra, che il numero di telefono indicato fosse il suo o comunque di un ufficio da lui esclusivamente utilizzato ed è quindi privo di qualsiasi valenza probatoria. **IL CASO.it**

L'altro elemento valorizzato dal Tribunale, ed oggetto di doglianza, è l'aver indicato come motivo delle dimissioni (doc. 1) la possibilità di contestare le accuse per le sue condotte. Accuse gravi che potrebbero comportare "conseguenze e ripercussioni sui dati ufficiali inseriti in bilancio..." e da cui potrebbero conseguire accuse di "...falso in bilancio, in scritture contabili e così via...". Comunicazione questa che



se complessivamente letta, nulla aggiunge o toglie a quanto fin qui detto, in quanto è di significato assolutamente neutro; le accuse infatti che gli venivano mosse erano indubbiamente gravi, potevano configurare la commissione di reati ed il R. [redacted] intendeva dimettersi perché, come espressamente detto, riteneva trattarsi di accuse ingiuste che dimostravano la mancanza di fiducia nel suo operato dei vertici della società "accuse gravemente lesive mosse da terze persone e dalla successiva mancanza di fiducia dimostrata dai vertici a ciò preposti a seguito delle accuse".

Sembra dunque a questa Corte che le motivazioni addotte dal primo Giudice per giungere ad una compensazione integrale delle spese non siano corrette.

#### **IL CASO.it**

Ma proprio in ragione dell'interpretazione sopra data del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 2377 c.c., ritiene la Corte sussistano comunque giusti motivi per giungere ad una compensazione, sia pur non totale, delle spese. Ed infatti la delibera sostitutiva approvata dalla D. [redacted] è intervenuta in data 2/3/2007, cioè a circa un mese di distanza dalla notificazione dell'atto di citazione, e di tale modifica si dava atto fin dall'atto di costituzione; con il che era già cessata la materia del contendere ed il giudizio non aveva più ragione di proseguire. Né può sostenersi che il giudizio avrebbe dovuto proseguire perché, essendo stato impugnato anche il bilancio consolidato della Metalsistem, bisognava attendere la prova (fornita solo con la conclusionale) che anche detto bilancio fosse stato

rettificato. Posto che il bilancio consolidato altro non è che la sommatoria dei bilanci delle singole associate con eliminazione delle operazioni infra gruppo, la capogruppo non avrebbe potuto non prendere in considerazione la rettifica operata; trattavasi dunque di operazione necessitata che l'appellante, in ragione del lavoro svolto, non poteva non conoscere ed il cui esito era scontato. Il processo avrebbe dovuto cessare subito dopo la costituzione delle convenute. In ragione di ciò ricorrono ad avviso della Corte giusti motivi per compensare fra le parti i 2/3 della causa condannando le odierne appellate a rifondere al R. l'ulteriore terzo; e tanto vale, in ragione di una valutazione complessiva della controversia, anche per le spese di questo grado.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Trento, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe trascritta, così provvede: **IL CASO.it**

- 1) in parziale modifica dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovereto n. 557/07 depositata il 31/12/2007 resa inter partes, compensa fra le parti i due terzi delle spese di lite e condanna s.r.l. (già ) e la s.p.a. M. in solido fra loro, a rimborsare a R. l'ulteriore terzo pari a complessivi € 2.317,50 di cui € 1.700,00 per onorari di avvocato, € 493,50 per diritti ed € 124,00 per spese, oltre IVA, CNPA e maggiorazioni come e se per legge dovuti;
- 2) conferma nel resto;

3) compensa fra le parti i due terzi delle spese di grado e condanna s.r.l. (già ) e la s.p.a. in solido fra loro, a rimborsare a E l'ulteriore terzo pari a complessivi € 2.341,00 di cui € 1.600,00 per onorari di avvocato, € 601,00 per diritti ed € 140,00 per spese, oltre IVA, CNPA e maggiorazioni come e se per legge dovuti. **IL CASO.it**

Così deciso in Trento, il 24/11/2009

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DOTT. SSA LAURA PAOLUCCI

DOTT. FLORINDO NUZZI

*Laura Paolucci*

*Florindo Nuzzi*

IL CANCELLIERE

(RENATO UDERZO)

Depositata in Cancelleria il 23 DIC. 2009

IL CANCELLIERE

(RENATO UDERZO)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 EX ART. 65 DPR 131/86  
 Trento, il 11 GEN. 2010



L. CANCELLIERE  
 LAURA PAOLUCCI